



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA**

**Sezione Civile**

Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori  
dr. Roberto Rezzonico Presidente  
dr. Emanuele De Gregorio Consigliere  
dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n.19/2023 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.452/2022 resa dal Tribunale di Enna in data 7.6.2022 e depositata il 17.6.2022, avente ad oggetto pagamento prestazione professionale

**vertente tra**

*Parte\_I* c.f. *P.IVA\_I* con sede in Regalbuto, in persona del legale rappresentante, difesa per procura in atti – anche disgiuntamente - dall'avv. Giovanni Cannata e dall'avv.Giambattista Lo Pinzino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Nicosia via Vittorio Emanuele 31

**- appellante -**

**Contro**

**dott.** *CP\_I*, nato a Catania il 7.2.1960 c.f. *C.F.\_I*, difeso per procura in atti dall'avv. Antonio Pistone, presso il cui studio in Leonforte corso Umberto 396 elettivamente domicilia

**- appellato -**

All'udienza del 25.9.2025, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte

ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, l'appellante ha precisato le conclusioni come dal proprio atto introduttivo.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso monitorio (r.g. 1037/2014) depositato innanzi al Tribunale di Enna, il Dott.

*CP\_1* chiedeva ingiungersi il pagamento della somma di €19.032,00 al lordo delle ritenute di legge (€ 16.404,20 al netto delle stesse) oltre accessori, a titolo di compensi per prestazioni professionali di natura amministrativa, contabile e fiscale, rese alla società *Parte\_1* in forza di una lettera di incarico conferito nell'ottobre 2010.

Il Tribunale di Enna accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.298/2014 in data 24.7.2014, ingiungendo a *Parte\_1* il pagamento di € 19.032,00 oltre interessi legali e spese processuali.

*Parte\_1* proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo in via preliminare:

- l'improcedibilità dell'azione in quanto il contratto prevedeva, la previa attivazione della procedura di mediazione ex D.Lgs. n.28/2010;
- il difetto di giurisdizione in quanto il contratto prevedeva il ricorso all'arbitrato, in caso di insuccesso della mediazione (art.10 della lettera di incarico).
- la violazione dell'art.636 c.p.c. per non essere stata la parcella corredata dal parere dell'ordine professionale.

Nel merito, contestava la debenza del compenso, sostenendo che le prestazioni rese fossero di entità inferiore (nella misura di 1/5) a quanto richiesto, adducendo che il Dott.

*CP\_1* *"non avrebbe svolto alcuna attività di assistenza e consulenza societaria, amministrativa, organizzativa e contrattuale"*.

In via riconvenzionale, *Parte\_1* chiedeva riconoscersi in suo favore:

a) riduzione del compenso per l'annualità 2011 (già corrisposto in € 7.500,00) per

prestazioni eseguite in modo incompleto;

b) danni per mancata redazione di una perizia contabile commissionata, per la quale erano stati già corrisposti € 5.616,00;

c) rimborso di € 323,82 per sanzioni e interessi, pagati per il ritardo nella registrazione di un contratto di locazione;

d) rimborso di € 336,00 per spese di un ricorso tributario promosso dall'opposto, avverso un atto dichiarato non impugnabile;

e) danni di € 600,00 per l'erronea gestione della pratica di mutamento della sede sociale.

Il Dott. *CP\_1* si costituiva, confutando tutte le eccezioni e le domande riconvenzionali, in rito deducendo la mancata approvazione per iscritto della clausola arbitrale e di mediazione.

Altresi, rilevava l'infondatezza dell'eccezione ex art.636 c.p.c., attesa l'emissione del D.I. ai sensi dell'art.633 n.1 c.p.c. (prova scritta del contratto).

Affermava la diligente e corretta esecuzione delle prestazioni eseguite, dimostrata da una copiosa quantità di documenti.

Rigettata l'eccezione di clausola compromissoria, la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale del creditore opposto (che confermava la necessità di recarsi in azienda e la costante attività di verifica e rettifica dei dati contabili) e la prova testimoniale della signora *Testimone\_1* (che confermava le effettivamente frequenti visite del Dott. *CP\_1* per la consulenza e che lo stesso si occupava delle scritture relative a imposte, bilancio e Modello Unico), nonché lo svolgimento della CTU (dopo l'annullamento di una precedente) che stabiliva, in caso di onorario preconcordato, la somma dovuta ammontava a €16.404,00 netti, ma che, in caso di onorario non preconcordato, le attività riscontrate valevano solo € 5.869,04.

Con sentenza n.452/2022, rigettate le eccezioni preliminari e quella di nullità della CTU,

nel merito il Tribunale di Enna riteneva l'opposto parzialmente inadempiente, in quanto non aveva svolto l'attività di cui alla lettera b) della lettera d'incarico (elaborazione e conservazione degli atti) e la "verifica e riallineamento delle liquidazioni periodiche ai fini iva" (lettera d), disponendo una riduzione del compenso contrattualmente pattuito nella misura di 1/3 e quantificando il dovuto ad **CP\_I** in € 10.000,00 (oltre accessori) e €372,00 per spese, per le annualità 2012 e 2013.

Quanto alle domande riconvenzionali di **Pt\_I**, accoglieva la richiesta di rimborso di € 323,82 per la tardiva registrazione del contratto di locazione (l'immobile afferiva alla società e **CP\_I** non aveva provato il tempestivo pagamento), nonché il risarcimento di € 343,00 per l'erronea gestione della pratica di mutamento della sede sociale.

Per l'effetto, a seguito di compensazione tra il credito del **CP\_I** (€ 10.372,00) e i crediti di **Pt\_I** (€ 323,82 + € 343,00 = € 666,82), il Tribunale condannava **Parte\_I** al pagamento di € 9.705,18 più accessori, così disponendo:

*"revoca il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Enna in data 24.7.2014, n.298/2014;*

*condanna **Parte\_I** al pagamento in favore di **CP\_I** della somma di € 9.705,18, oltre agli accessori - contributo previdenziale ed iva - dovuti per legge ed oltre gli interessi, al tasso legale, dalla data della domanda giudiziale al pagamento effettivo;*

*compensa integralmente tra le parti le spese di lite;*

*pone in via definitiva le spese di c.t.u., come già liquidate, a carico delle parti per una metà ciascuna."*

Con atto di citazione ritualmente notificato, **Parte\_I** ha proposto appello avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi:

**VIOLAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE AL DIFETTO DI GIURISDIZIONE E IMPROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE (ART.10 LETTERA DI INCARICO)**

L'appellante reitera l'eccezione di difetto di giurisdizione e improcedibilità, sostenendo che l'ordinanza del 30.3.2015 che rigettava la clausola compromissoria/di mediazione si fondava su un erroneo presupposto (clausola vessatoria non firmata). La clausola non è vessatoria ma frutto di "libera trattativa e negoziazione tra le parti", quindi l'obbligo di mediazione/arbitrato, in caso di controversie, era pienamente valido.

### **NULLITÀ DELLA CTU REDATTA DAL DOTT. ANTONIO BALSAMO E CARENZA DI MOTIVAZIONE**

L'appellante eccepisce la nullità della CTU perché basata su atti "indebitamente presenti nel fascicolo" acquisiti dal precedente CTU (Dott. *Per\_1*), il cui elaborato è stato annullato.

### **ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE E DIFETTO DI DILIGENZA PROFESSIONALE DELL'APPELLATO**

L'appellante contesta il quantum liquidato (€ 10.000/00 + accessori) ritenendo che la riduzione di 1/3 (riconosciuta per il parziale inadempimento) sia insufficiente.

Sostiene che il valore effettivo delle prestazioni rese per il 2012/2013, calcolato dal CTU nell'ipotesi di onorario non preconcordato, ammontava solo a € 4.625,25 (€ 5.869,04 lordi).

*Pt\_1* insiste sulla mancata esecuzione delle attività di cui alla lettera b) e d) dell'incarico.

### **RIFORMA DELLE DOMANDE RICONVENZIONALI**

L'appellante chiede l'accoglimento totale delle domande riconvenzionali già avanzate in primo grado, specificamente:

- riconoscimento del credito di € 5.187,37 (riduzione del compenso 2011);
- riconoscimento del danno di € 5.616,00 per la perizia contabile non eseguita;
- riconoscimento dell'importo totale per l'erroneo adempimento delle pratiche di locazione (€ 323,82), mutamento sede sociale (€ 687,25), e ricorso tributario (€ 73,00), per un totale riconvenzionale complessivo di € 11.563,62.

Con comparsa di risposta si costituisce *CP\_1*, chiedendo il rigetto integrale dell'appello.

Sull'eccezione di difetto di giurisdizione/improcedibilità ribadisce che la clausola di mediazione/arbitrato era inefficace a causa della mancanza di specifica approvazione scritta (come stabilito nell'ordinanza del 30.3.2015, richiamata e confermata dalla sentenza impugnata).

Inoltre, l'appellante ha omesso di reiterare specificamente l'eccezione in sede di precisazione delle conclusioni.

Sulla nullità della CTU respinge l'eccezione, rilevando che i documenti esaminati erano quelli ritualmente depositati negli atti (memorie ex art.183 c.p.c.) e l'appellante non ha provato alcun "specifico pregiudizio" derivante dalla presunta violazione procedurale.

Sul merito e sul quantum evidenzia che il compenso era preconcordato, e non era prevista contrattualmente una riduzione in caso di attività non richiesta esplicitamente.

L'appellato ha sempre fornito assistenza continua e redatto gli atti necessari, come confermato dalla teste *Testimone\_1*, mentre i presunti inadempimenti riguardavano attività la cui esecuzione dipendeva da specifica richiesta della cliente ("ove richiesto").

Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.9.2025, l'appellante deposita proprie note concludendo come dall'atto introduttivo, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello proposto da *Parte\_I* è infondato e deve essere integralmente rigettato, confermando la sentenza n.452/2022 del Tribunale di Enna.

Il primo motivo di gravame, relativo all'asserita improcedibilità dell'azione per la presenza di una clausola di conciliazione e arbitrato (art.10 della lettera di incarico), è da respingere.

Il Giudice di prime cure ha correttamente interpretato l'art.1341 c.c., stabilendo che le clausole che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, "clausole compromissorie" o "deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria" non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.

Nel caso di specie, come accertato, mancava una specifica approvazione della clausola da parte del Dott. *CP\_I* e l'appellante non ha dimostrato che la clausola fosse frutto di una "libera trattativa" bensì di mera adesione a condizioni predeterminate, configurandosi

come clausola vessatoria.

Infatti, la clausola in questione (art.10 della lettera di incarico professionale) stabiliva che, in caso di insuccesso della procedura di conciliazione, era *"facoltà delle parti richiedere allo stesso Organismo di Conciliazione la risoluzione della controversia con un arbitro irrituale"*.

La mera inclusione della clausola senza la specifica e ulteriore sottoscrizione prevista dalla legge ne ha comportato la nullità.

Il secondo motivo, relativo alla nullità della CTU (Dott. Per\_2 per aver esaminato documenti non ritualmente acquisiti, è egualmente infondato.

Il Tribunale ha accertato che il CTU ha analiticamente indicato i documenti esaminati e che questi risultavano tutti allegati alle memorie istruttorie ex art.183 c.p.c.

L'appellante non ha peraltro fornito la prova di "specifici pregiudizi ricevuti dalla violazione medesima", in ossequio ai principi che governano le nullità processuali.

Il terzo motivo di appello contesta la sola riduzione di 1/3 dell'emolumento, ritenendola insufficiente a fronte del parziale inadempimento (mancata esecuzione dei punti b) e d) della lettera di incarico). L'appellante sostiene che il quantum dovrebbe essere liquidato unicamente in base alla valutazione del CTU nell'ipotesi di onorario non preconcordato (€ 5.869,04 lordi).

Tale assunto non è condivisibile.

L'onorario in questione deve considerarsi correttamente preconcordato in base agli elementi contrattuali e alle risultanze istruttorie esaminate nel corso del giudizio:

Il rapporto professionale è stato regolato da una "lettera di incarico professionale" sottoscritta dalle parti nell'ottobre 2010.

L'art.3 di tale lettera, intitolato *"compenso"*, stabiliva chiaramente la remunerazione per le prestazioni professionali.

Il testo letterale recita che, per lo svolgimento delle prestazioni indicate, gli onorari erano *"preconcordati nella misura di € 7.500,00 (settemilacinquecento) annue, oltre oneri di legge, da corrispondersi per trimestralità anticipate, con ogni mezzo idoneo"*.

Il Professionista ha specificato che il compenso era stato *"preconcordato, sommariamente e forfettariamente"* e che l'elencazione delle prestazioni nel contratto serviva solo a precisarne l'ambito, senza che la mancata esecuzione di singole attività comportasse distinte liquidazioni.

Il CTU ha correttamente concluso che, per le annualità in questione, non doveva darsi rilievo a una mancata richiesta di attività specifiche previste dal contratto, in quanto l'accordo era di natura unitaria e forfettaria, stabilendo che l'onorario era preconcordato con un compenso unitario, non prevedendo la lettera di incarico un abbattimento in caso di mancata richiesta di attività.

Il compenso era pertanto dovuto per due annualità (€ 15.000,00 oltre accessori), a prescindere dalla richiesta effettiva di tutte le singole prestazioni elencate.

Sebbene il Tribunale abbia successivamente disposto la riduzione del compenso contrattualmente pattuito, ciò è avvenuto "in ragione del parziale inadempimento", e non per l'assenza di un accordo sul compenso stesso.

La formula adottata dal Giudice ("ridurre il compenso contrattualmente pattuito nella misura di 1/3") conferma l'esistenza e la validità dell'onorario contrattualmente pattuito (preconcordato), che costituiva il punto di partenza per la liquidazione, prima di applicare la riduzione.

In sintesi, il compenso è correttamente ritenuto preconcordato perché:

- è fissato in modo espresso e quantificato nella "lettera di incarico professionale" in € 7.500,00 annue;
- è inteso come unitario e forfettario.

L'incarico professionale prevedeva le seguenti prestazioni:

*“a) Assistenza e consulenza societaria, amministrativa, organizzativa, contrattuale, contabile, fiscale.*

*b) Elaborazione e conservazione degli atti, civilistici e fiscali, dipendenti dall'attività di cui alla lettera a), redatti in relazione a documenti e/o prospetti di prima nota, o comunque atti idonei come offerti in comunicazione dalla Cliente.*

*c) Predisposizione e redazione progetti di bilancio, nota integrativa, relazioni, verbali assembleari, da fornire al consesso sociale per le approvazioni e deliberazioni, nonché il loro deposito, nei modi di legge, alle competenti sedi.*

*d) Verifica e riallineamento delle liquidazioni periodiche ai fini IVA e, ove richiesto, redazione e trasmissione dati all'anagrafe tributaria, denunce fiscali annuali IVA, imposte dirette e dei sostituti e loro trasmissione previa sottoscrizione, anche in forma informatico-digitale.*

*e) Organizzazione sociale ed aziendale, budget, contratti ed operazioni straordinarie, ove richiesti specificamente.*

*f) Assistenza avanti gli Organi di Giustizia, tributaria e non, e nei procedimenti amministrativi, anche in contraddittorio, con gli Uffici della Pubblica Amministrazione.”*

L'appellato ha prestato "assistenza e consulenza societaria, amministrativa, organizzativa, contrattuale, contabile, fiscale" (lett. a), nonché "predisposizione e redazione progetti di bilancio, nota integrativa, verbali assembleari" (lett. c), come dimostrato dalle comunicazioni scambiate con la signora *Testimone\_1* e dai verbali di assemblea prodotti.

*Testimone\_1* era l'ex dipendente della società *Parte\_1* col ruolo di impiegata amministrativa, socia della stessa società opponente e sorella del legale rappresentante *Persona\_3*, ed è stata escussa durante l'udienza del 19 maggio

2016.

In tale occasione, ha confermato che il Dott. **CP\_I** si recava spesso in azienda per consulenze contabili e si occupava delle scritture relative alla rilevazione delle imposte, al deposito del bilancio e alla redazione del Modello Unico, eseguendo una costante attività di consulenza, le visite in azienda e l'assistenza per la redazione del modello Unico.

L'inadempimento accertato riguarda l'attività di *"elaborazione e conservazione degli atti, civilistici e fiscali"* (lett. b) e in parte la *"verifica e riallineamento delle liquidazioni periodiche ai fini iva"* (lett. d). Gran parte delle attività contenute nelle lettere b), d), e), f) erano "dipendenti dall'attività di cui alla lettera a)" o da svolgersi "ove richiesto" o "ove richiesto specificamente".

Considerata la natura forfettaria e preconcordata del compenso, la costante disponibilità del Professionista, la diligenza dimostrata nell'attività di consulenza e il parziale inadempimento relativo ad attività spesso subordinate a richieste specifiche della cliente, la riduzione applicata dal Tribunale di Enna nella misura di un terzo (1/3) (da € 15.000 a € 10.000 per gli anni 2012/2013) appare equa e proporzionata.

La valutazione residuale del CTU per l'onorario non concordato non è pertinente all'economia del contratto stipulato.

Il motivo di gravame sulla presunta insufficienza della riduzione va rigettato.

Il quarto motivo di appello mira alla riforma delle statuizioni sulle domande riconvenzionali:

- la richiesta di riduzione del compenso per il 2011 è stata correttamente rigettata dal Tribunale, poichè il già avvenuto pagamento del compenso annuale (€ 7.500) per il 2011 fa presumere la completezza dell'attività svolta da parte del professionista, in assenza di specifiche allegazioni o prove di inadempimento per tale annualità da parte dell'opponente;

- il Dott. **CP\_I** ha prodotto la relazione peritale predisposta su incarico di **Pt\_I**

(doc.15 fascicolo parte opposta), le cui risultanze sono state effettivamente utilizzate dalla stessa nel procedimento disciplinare contro i precedenti commercialisti;

- la domanda di risarcimento della somma di € 336,00 per il ricorso tributario dichiarato inammissibile, è stata correttamente rigettata per la sua genericità; *Parte\_1* non ha infatti fornito prova che la causa avrebbe avuto un esito favorevole alla parte;

- riguardo la tardiva registrazione della locazione e la pratica inerente il cambio della sede sociale, il Tribunale ha già riconosciuto entrambi i crediti in favore di *Parte\_1* per un totale di € 666,82 (l'importo integrale di € 323,82 per la tardiva registrazione + € 343,00, così ridotto, per la pratica camerale del cambio della sede).

Quest'ultimo inadempimento è stato accertato in base alle risultanze documentali, in quanto:

- la visura camerale aggiornata inviata telematicamente per l'evasione della pratica (visura del 5.11.2013) non recava la variazione della sede sociale;

- il Dott. *CP\_1* non risulta aver posto rimedio all'irregolarità.

Questo inadempimento ha reso necessario conferire l'incarico a un altro Professionista, con conseguente esborso di spesa da parte della società opponente.

Il Tribunale ha riconosciuto che l'incarico al secondo professionista (Dott. *Persona\_4*, come risulta da documentazione allegata in atti) aveva comportato un esborso di € 687,25 (come provato dalla fattura allegata dall'opponente).

Tuttavia, il Tribunale ha motivato la necessità di una riduzione equitativa della somma richiesta, poichè la fattura del secondo professionista aveva ad oggetto anche altra prestazione, ovvero la "chiusura UL" (unità locale).

In ragione di questa prestazione aggiuntiva, non interamente riconducibile al solo inadempimento del Dott. *CP\_1* relativo al cambio sede, il Tribunale ha ritenuto di giustizia liquidare il quantum risarcitorio nella misura della metà, pari a € 343,00 (metà di €

687,25).

La liquidazione per la metà della spesa sostenuta si basa dunque su una valutazione equitativa del danno, depurando l'importo totale richiesto da costi relativi ad attività estranee o aggiuntive ("chiusura UL") che non potevano essere imputate direttamente alla colpa del primo Professionista, rendendo la somma di € 343,00 congrua rispetto al danno effettivamente riconducibile.

Pertanto, l'appello sul punto non è fondato perché la somma riconosciuta è il risultato di una valutazione logico-giuridica equitativa che ha correttamente ridotto l'esborso complessivo della società, garantendo la congruità risarcitoria rispetto al danno provato.

La richiesta di rinnovazione della CTU in appello è stata già rigettata con ordinanza del 24 luglio 2023 di Questa Corte e tale rigetto deve essere confermato, in quanto le risultanze peritali esistenti, pur con le critiche formulate, hanno fornito elementi sufficienti per la decisione, basata sulla natura preconcordata del rapporto.

In definitiva, la condanna finale di *Parte\_1* al pagamento di € 9.705,18, risultante dalla compensazione dei crediti, è immune da vizi e merita conferma.

Di qui il rigetto dell'appello

Attesa l'integrale soccombenza dell'appellante, le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico di *Parte\_1* e liquidate in favore dell'appellato *CP\_1*

*[...]*, secondo i parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività, avuto riguardo allo scaglione di valore della causa fino a €26.000/00, secondo il D.M. n.147/2022.

### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al r.g. n.19/2023, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, conferma la sentenza n.452/2022 resa dal Tribunale di Enna in data 7.6.2022 e

depositata il 17.6.2022, appellata da *Parte\_1*

Condanna *CP\_2* a rifondere a *CP\_1* le spese del giudizio di appello, che si liquidano in complessivi € 1.984,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione.

Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.

Il Giudice ausiliario relatore

(dr. Giovanni Battiato)

Il Presidente

(dr. Roberto Rezzonico)